



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**Oggetto:** esclusione dalle GPS di I fascia di cui all'O.M. n. 112/2022 e contestuale inserimento nelle GPS di II fascia del personale insegnante tecnico pratico (ITP) in esecuzione della sentenza del Cds sez. VII n. 3311/2022

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTA** la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico – del Ministero dell'Istruzione prot. N. 25089 del 06.08.2021, che prevede: ***"Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI"***;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 12090 del 29/07/2022, con cui sono state pubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative all'AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14005 del 30/08/2022, con cui sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di sostegno I fascia relative all'AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14673 del 07/09/2022, con cui sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di posto comune di I e II fascia e di sostegno II fascia relative all'AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTA** la sentenza del Trib. di Milano – sez. lav. n. 2516/22 pubblicata in data 19.12.2022 ed eseguita da questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano con provvedimento prot. n. 1106 del 31.01.2023, che accoglie la richiesta del ricorrente Manti Francesco all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto nella classe di concorso B014 in considerazione della sentenza del Tar Lazio n. 5092/2018;

**PRESO ATTO** successivamente della sentenza n. 3311 del 27.04.2022 del Cds sez. VII la quale, in riforma dell'appellata sentenza del Tar Lazio n. 5092/2018, espressamente non riconosce valore abilitante al diploma di ITP;

**CONSIDERATA** la necessità di escludere dalla prima fascia GPS classe di concorso B014 l'aspirante docente Manti Francesco, dalla prima fascia GPS classe di concorso B014 in quanto appellato nella sentenza n. 3311/2022 del Consiglio di Stato, e di inserire lo stesso nella relativa II fascia sulla base di quanto previsto dalle Tabelle A/5 e A/6 allegate alla O.M. n. 112/2022;

## DECRETA

### Art. 1

In esecuzione della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. VII n. 3311/22:

l'ITP **Manti Francesco**, nato a Brancaleone (RC) il 24.09.1961, è escluso dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) classe di concorso B014 ed inserito nella relativa II fascia con il punteggio disposto dalla sentenza del Trib. di Milano – sez. lav. n. 2516/22, ovvero **48,5**.

### Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Yuri COPPI

***Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse***

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi / CA